This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 959 672

ANSALONE

Sulla deducibilita degli oneri nel sequestro delle masse comuni dei capitoli cattedrali

1908

S
ITA
978
ANS

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI

Italy

All'On. Comm. Luigi Lucchini
omaggio di grande ossequio

AVV. MICHELE ANSALONE

63

SULLA DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI

nel sequestro delle masse comuni dei Capitoli cattedrali

S. MARIA C. V.
EDITORE FRANCESCO CAVOTTA
1908

BIBLIOTECA LUCCHINI
12811
N.° d' ord. 8827
Digitized by Google

EDITORE F. CAVOTTA — S. MARIA C. V.

Biblioteca di Cultura Giuridica e Sociale

Si è pubblicato

AVV. AMBROGIO TAVASSI

Limitazione del Diritto di proprietà nei Regolamenti comunali

Volume di pag. 111 lire 3,00

AVV. FRANCESCO DE LUCA

Prof. di Diritto amministrativo nella Università di Napoli

LA SOCIOLOGIA di fronte alla Filosofia del diritto

Volume di pag. 152 lire 3,00

In preparazione:

ADOLFO GIAQUINTO

Della responsabilità in generale e di quelle degli Enti pubblici

Digitized by Google

Avv. Michele Ansalone

SULLA DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI

nel sequestro delle masse comuni dei Capitoli cattedrali

S. MARIA C. V.
Editore FRANCESCO CAVOTTA
1908

S
ITALY
ITA
978
Digitized by Google

PROPRIETÀ LETTERARIA

DEC. 20, 1930

Estratto dalla Rivista « LA CORTE D'APPELLO »
Anno X, 1909, fasc. 2.

Digitized by Google

La forma collegiale ecclesiastica, che nei capitoli cattedrali è sopravvissuta al sistema istituzionale, colla permanenza della massa comune, o esclusiva, ovvero coesistente colle prebende staccate, dà luogo tuttora ad interessanti questioni nella dottrina e nella giureprudenza.

Sono note tutte le controversie agitatesi in confronto del Demanio per lo incameramento delle porzioni di massa spettanti agli stalli soppressi nei capitoli per l'art. 6 della legge del 15 agosto 1867 n. 3848 e e per l'art. 25 della legge del 19 giugno 1873 n. 1402 (1) e quelle nei rapporti dei Regi Economati dei beneficii vacanti circa il sequestro delle quote per diritto di Sovrana Regalia.

---

(1) Confr: in proposito il nostro studio: *In tema di tassa del trenta per cento,* in nota a sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17 luglio 1907, Economato generale di Napoli c. Fondo pel Culto e Capitolo Cattedrale di Campagna, *Giurispr. Ital.* 1908, I, 2.

Digitized by Google

Nelle province napolitane la questione ha poi un particolare interesse, giacchè in queste si ritennero ancora vigenti gli *Appuntamenti della Real Camera di Santa Chiara* del 21 aprile 1781, confermati col Dispaccio del 15 novembre 1783 e col Rescritto circolare del 6 dicembre dello stesso anno.

Degli stessi noi avemmo ad occuparci in uno studio pubblicato nelle colonne di questa stessa Rivista (1), sostenendo che col nuovo regolamento approvato col R. D. del 2 marzo 1899 n. 64 gli *Appuntamenti* suddetti fossero stati abrogati.

La Cassazione di Roma però, in causa Capitolo di Melfi e R. Economato di Napoli, fu di contrario avviso e con sentenza dell'otto giugno 1905, l'unica che sia stata pronunziata sull'argomento, ritenne che gli Appuntamenti suddetti fossero ancora in vigore (2).

Rimandando a quel nostro studio per quanto riguarda la esatta interpetrazione degli *Appuntamenti* predetti, riteniamo opportuno di chiarire un punto rimasto ancora molto oscuro e che fornisce occasione a quotidiane dispute coi Ca-

---

(1) Confr *Le sequestrabilità della massa capitolare* ecc. *in Corte di Appello* 1904, 29.

(2) Cass. Roma, 8 giugno 1905, Capitolo di Melfi c. Regio Economato di Napoli, *Rivista di diritto eccles.*, 1905.

Digitized by Google

pitoli: quello della deduzione degli oneri agli effetti del sequestro di vacanza.

La giureprudenza, che dal 1861 in poi, dall'epoca cioè, in cui fu stabilito nelle provincie Napolitane il Regio Economato Generale, si venne formando nelle cause sostenute con non pochi capitoli, si fondò sopra una interpetrazione non esatta degli Appuntamenti suddetti, in quanto che ritenne esente anche la *massa grossa* dal sequestro, quando concorressero le quattro condizioni cumulativamente richieste dalle antiche norme del 1781. Invece queste riguardavano le sole masse piccole delle distribuzioni quotidiane, siccome dall' esplicito testo ricavasi (1). Ma nelle varie decisioni al riguardo, si parlò sempre di massa comune, senza distin-

---

(1) Circa il modo d'intendere i *canonicati senza prebenda, pei quali le distribuzioni non tenessero luogo di prebenda* » confr: il nostro studio « *In tema di tassa del trenta per cento* » in *Giurisp: Ital.* 1908 a p. 17 dell'estratto, in nota, dove è chiarito come la voce « *canonicati* » sia impropriamentente adoperata, giacchè non potrebbero essere tali quegli enti, che non hanno alcuna dotazione, e che sono invece delle semplici *canonie.* Insistiamo poi ancora una volta nel rilevare come gli *Appuntamenti* intendessero esentare dal sequestro, nel concorso cumulativo delle quattro condizioni richieste, le sole *distribuzioni quotidiane* e non già anche la *massa grossa.*

Tanto si legge nelle *Risoluzioni* esistenti presso il R. Archivio di Stato pel Capitolo di Capua, pel quale fu emanato il Real Dispaccio del 15 novembre 1783; tanto fu anche stabilito pel capitolo di Sorrento nella *Risolu-*

Digitized by Google

guere tra *grossa* e *piccola*, ciò che si risolvette in un non lieve vantaggio pei Capitoli. Nello studio innanzi citato avemmo a rilevare questa inesattezza e non è il caso di più oltre insistere su questo punto, che fu a sufficienza trattato.

Ma anche estendendosi alle masse grosse quelle esenzioni, che risultavano stabilite soltanto per le piccole, i Capitoli non si ritennero paghi e portarono la disputa in campo diverso, sulla deducibilità dei pesi, per determinare la quota sequestrabile durante la vacanza.

Ed è qui opportuno notare, siccome avemmo

---

zione della R. Camera di S. Chiara del 26 marzo 1784, nella quale si diceva: *Non ho dubbio . . . che nelle vacanze dei canonicati esegua il R. Economo la Reale Risoluzione emanata pel capitolo di Capua, comunicato con circolare della Reale Camera del 6 dicembre 1783, giacchè non può aversi luogo, se non per le mere distribuzioni quotidiane, strettamente dette, la risoluzione fatta dalla Real Camera per Sorrento con provvisione del 30 giugno 1780. E perchè non ne sia in avvenire a loro dubbio, potrà lo stesso Signor Duca di Toritto ordinare che il R. Economo rimetta lo stato delle rendite e pesi di qualunque canonicato vacante, per potersi discutere in vista di esso quali siano le distribuzioni quotidiane esenti da sequestro* ». Veggansi in proposito le scritture del Frumentario (anni 1780-1785) per la controversia sorta a seguito del sequestro imposto dall' Economo regio di Sorrento ai beni di quel Seminario, perchè il procuratore dello stesso aveva corrisposto un canone di ducati venti ad un canonicato vacante da più anni

Digitized by Google

già a sostenere altrove (1), che i criteri seguiti dal Demanio per lo incameramento degli stalli soppresi non possono puramente e semplicemente applicarsi in tema di Regalìa. Lì si trattava di determinare quale fosse il reddito, cui per forza di soppressione, i canonicati non avessero più diritto, e quali pesi, in confronto della limitata composizione dei capitoli, si dovessero ritenere anche cessati; i criterii adottati furono quindi meno rigorosi. In materia di *Regalìa* si tratta invece di determinare quale reddito, netto di pesi, debba essere posto a disposizione del Sovrano e per esso del Ministero dei Culti, e dell'Economato, per gli scopi, di cui nell'art. 10 del R. D. 2 marzo 1899 n. 64, ritenuto che i pesi legittimi debbano pure essere sopportati, durante la vacanza dell'ente, da chi ne ha l'amministrazione temporanea.

Aggiungiamo però subito che altra è la questione dell'adempimento dei pesi, altra quella di determinare quale sia la quota minima agli effetti del sequestro. La seconda indagine mira a stabilire quale sia la porzione spettante a ciascun canonico o partecipante agli effetti dell'art. 5 degli Appuntamenti della R. Camera di S. Chiara, mentre, determinata questa, nulla vieta

(1) Confr. *L' insegnamento scritturale nei capitoli cattedrali in rapporto alle leggi civili* in *Diritto ecclesiastico*, 1908, 445.

Digitized by Google

che gli oneri legittimi rimangano a peso della quota vacante.

Invece, confondendo le due questioni, la maggior parte dei capitoli, si fanno a pretendere che, per determinare la quota sequestrabile agli effetti della *Regalìa*, siano dalla massa predetta detratti, oltre i pesi intrinseci (*ricchezza mobile*, *manomorta*, *quota di annuo concorso*, *censi*, *canoni ed annualità passive*), anche quelli dei legati e delle spese di culto, i quali ultimi spesso assorbono l'intera massa capitolare ovvero la residuano a somme del tutto irrisorie.

Ora noi riteniamo che in ciò bisogni procedere molto cautamente e fare delle opportune distinzioni.

I pii largitori, disponendo, in tempi molto antichi e con atti, dei quali, il più delle volte, non si conserva neanche memoria, a favore dei Capitoli cattedrali, ebbero di mira, non solo il suffragio ed il bene delle anime loro o delle loro famiglie, ma anche, e forse precipuamente, l'incremento ed il maggior lustro di questi corpi collegiali aventi una spiccata ed importante funzione nella gerarchìa della chiesa (1). È fuori

---

(1) Circa l'importanza dei capitoli nella gerarchia ecclesiastica l'HEINER, *Katholisches Kirchenrecht*, I *(Die Verfassung der Kirche)*, pag. 328, nota che « *Sämtliche Kanoniker sind die geborenen Ratgeber des Bischofs; als solche bilden sie den Senat desselben; Wesshalb sie verplichtet sind dem Bischofe mit Rat und Thät in allen Diözesa-*

Digitized by Google

controversia che il patrimonio ecclesiastico, in massima parte, ripeta così la sua origine, e quindi sarebbe assai strano il voler ritenere che gli oneri imposti, nell'atto delle donazioni e delle largizioni, siano pure modalità delle stesse e non costituiscano invece l'essenza e lo scopo unico di tali liberalità.

Secondo noi bisogna però distinguere tra gli oneri, al cui adempimento il capitolo non possa o non debba attendere *per propria funzione*, da quelli, i quali costituiscono l'essenza della funzione capitolare.

Se l'onere è messo dal largitore stesso a carico del capitolo, ma da disimpegnarsi da altri sacerdoti, ovvero a cura di altre persone, non v'è dubbio, in tal caso, che esso debba essere detratto nel determinare la quota sequestrabile.

Si tratterebbe, in tale ipotesi, non di funzione capitolare, la quale nel medesimo tempo si risolverebbe nell' adempimento della volontà dei pii disponenti, ma di un onere, che afficierebbe effettivamente la massa, costituendone una reale e concreta diminuzione.

Ma se viceversa, come accade nel maggior numero di casi, l' onere si risolve nello esple-

---

nangelegenheiten beizustehen ». Lo STUTZ, *Kirchenrecht*, in HOLTZENDORF KOHLER Encyclopàdie, pag. 855, nota in proposito che « *Die Kanoniker erhalten dem Bischof gegenüber eine ahnliche nur machtrollere Stellung wie das Kardinalskollegium gegenüber dem Papst* ».

Digitized by Google

tamento di funzioni strettamente capitolari, come per esempio, in celebrazione di messe, di anniversarii, di funerali ed altro di stretta e necessaria connessione coll' ufficio capitolare, allora non v' ha ragione di riscontrare in esso un *aes alienum*, che gravi sul capitolo, e quindi sulla relativa massa, come una passività.

Se si dovesse ritenere che ogni funzione ecclesiastica, la quale, in sostanza, si traduca in suffragio dei pii disponenti, sia, rispetto ai bebeficiati, una passività, tutto il patrimonio ecclesiastico rimarrebbe residuato a nulla (1).

Invece bisogna tener ragione di quegli oneri, i quali, non potendosi adempiere dagli investiti, debbano necessariamente essere commessi ad

---

(1) La giurisprudenza ha pienamente accolto questo principio. Confr. Cass. Roma, 3 ottobre 1876, Finanza c. Opera parrocchiale di S. Stefano in Parma, *Corte Suprema*, I, 450; Cass. Roma, 4 ottobre 1879, Finanze c. Capitolo Cattedrale di Torino, *ibidem*, IV, 656, la quale ebbe ad osservare: « *che gli oneri aventi carattere religioso e di culto non sono deducibili, quantunque siano resi obbligatorii per legati (messe, anniversarii, messe funebri solenni ecc.). L' impiego delle rendite negli usi sacri ordinati dai fondatori non deve considerarsi come un debito estraneo alla fondazione ed in modo che costituisca come una diminuzione del patrimonio ecclesiastico, ossia un aes alienum, bensì quale erogazione di spese, per adempiere a quelle pie disposizioni. Seguendosi altro sistema, cesserebbe tutt' affatto la materia imponibile* ». Confr., negli stessi sensi: Cass. Roma, 28 novembre 1876, Finanze c. Fabbriceria di Varallo, *Corte Suprema*, 1876, 468; Id. 23

Digitized by Google

altri: in questo caso, tuttochè il fine ultimo sia sempre il culto cattolico ed il suffragio dei largitori, non potrebbe mettersi in dubbio il carattere di vera e propria passività.

Questo in tesi generale, per quanto riflette deduzioni di oneri.

Ma volle il Sovrano del tempo, coi suddetti appuntamenti della Real Camera di S. Chiara, che fossero dedotti tali oneri?

A noi pare di no.

Negli appuntamenti della Real Camera di S. Chiara, al n. 5.° si parla *di frutti annuali*, che non eccedono la somma di ducati sessanta, pari a lire 255, senza indicarsi che detta somma debba essere al *netto*.

---

febbraio 1877, Finanze c. Collegio Ebdomadarii di Napoli, *ivi*, 1877, 169; Id. 12 aprile 1877, Finanze c. Chiaffredo, per la parrocchia di Prazzo, *ivi*, 1877, 280; Id., 15 febbraio 1877, Capitolo di Loreto contro Finanze, *ivi*, 1877, 122; Id. 5 giugno 1877, Finanze c. Morbillo e De Masi, *ivi*, 1877, 563; Id. 6 febbraio 1877, Finanze c. Parrocchia di Pieve del Cairo, *ivi*, 1877, 82; Id. 21 marzo 1877, Mansionarii del capitolo di Benevento c. Demanio, *ivi*, 1877, 238; Id. 3 gennaio 1877, Municipio di Vigevano c. Finanze, *ivi* 1877, 151, la quale ultima rettamente osservò che « *la essenza degli enti morali consiste nello scopo di loro istituzione; che per conseguenza l' obbligo di adempiere lo scopo del proprio istituto non è un debito, ma più veramente un naturale ufficio; è il modo ed il mezzo essenziale alla sua personalità, alla sua sussistenza, alla sua vita civile ecc.* ».

Digitized by Google

Ora se il Sovrano avesse voluto che il computo si facesse al netto anche degli oneri di culto, da disimpegnarsi dai medesimi investiti, lo avrebbe esplicitamente detto.

Nè una tale determinazione si trova nella circolare dell' otto marzo 1783 circa la competenza per la sequestrabilità, nè nel Regal Dispaccio del 15 novembre 1783, nel quale si parla sempre *di rata, che non ecceda gli annui ducati sessanta*, senza il menomo accenno alla deduzione degli oneri di culto, nè nella circolare del 6 dicembre stesso anno, in cui nemmeno si parla di deduzione qualsiasi.

Quindi, in mancanza di esplicita dichiarazione del legislatore, bisogna riportarsi ai criterii generali tracciati dianzi, che cioè non costituisce *onere deducibile tutto ciò che si immedesima colla funzione dell' organo, cui l' adempimento del peso venga commesso.*

Ed è una necessità giuridica questa, giacchè altrimenti tutti i beneficii verrebbero ad essere privi di qualsiasi dotazione *apprensibile.*

Il legato di messe fatto al capitolo è certo un modo, col quale i pii largitori intendono di procurarsi dei vantaggi spirituali, ma costituisce sempre un aumento della dotazione beneficiaria, dell' assegno all' investito, il quale trova, nel maggiore espletamento delle funzioni commessegli, un vantaggio per la sua morale e materiale esistenza.

La dotazione beneficiaria — è bene chiarire

Digitized by Google

questo concetto — non rappresenta quindi un supero netto, che rimanga ad esclusivo beneficio dello investito, senza corrispettivo di oneri di culto e di disimpegno di sacre funzioni; ma è invece proprio *il modo di compensare il servizio religioso dei beneficiati,* i quali nel maggiore disimpegno di queste funzioni, trovano un aumento del loro assegno (1).

E poichè sui canonici, a seguito delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, non grava più la cura collettiva delle anime, non può ritenersi che gli obblighi di maggiore ufficiatura siano estranei alle loro mansioni, giacchè i canonici a funzioni generiche di culto sono proprio chiamati ed in questo trovano il modo di loro giuridica esistenza.

Ma, a prescindere da ciò, il testo degli appuntamenti, non parla *di deduzioni di sorta,* neanche di quelle per pesi intrinseci, e quindi sarebbe sempre arbitrario il distinguere là ove la legge alcuna distinzione non ha creduto di fare.

L'Economato dei beneficii vacanti è certo tenuto, nel periodo di vacanza, all'adempimento dei pesi, che risultino legittimamente provati da titolo o da disposizioni di legge; quindi è ben diverso, siccome innanzi dicemmo, la que-

---

(1) Confr., quanto alla natura del rapporto beneficiario, il nostro studio « *Contributo alle teoriche circa il rapporto beneficiario* », in *Giur. Ital.* 1907, I, 2, 321.

Digitized by Google

stione dell' adempimento dei medesimi, se e come di diritto, da quella della determinazione della quota sequestrabile.

Ecco perchè noi riteniamo che, inducendosi quella Amministrazione a dedurre i pesi di ricchezza mobile, di manomorta, di quota di annuo concorso, di censi e canoni e di capitali passivi e tutto ciò che costituisca *aes alienum* estraneo ai fini ed agli scopi capitolari, faccia una non indifferente concessione, più per motivi di equità, che di stretto diritto.

Ma il pretendere, come i capitoli cattedrali si fanno a reclamare, la deduzione, indistintamente, di tutti gli oneri di culto, significherebbe annullare il diritto di Regalia Sovrana o ridurlo a proporzioni irrisorie e non consentite da alcuna disposizione di legge.

Il Ministero dei Culti ebbe anche a portare il suo autorevole esame sulla dibattuta questione, perpetuata più che da positive ragioni di diritto, dalla pertinace ostinazione dei corpi capitolari a pretendere la indebita deduzione.

E con disposizioni trascritte nella circolare dell' Economato Generale di Napoli del 20 maggio 1863 (1) ebbe a disporre: « *che l' esclusione dal sequestro delle prebende e porzioni di massa comune dovesse intendersi limitatamente per quelle, le*

---

(1) Confr. CONFORTI L., *Manuale di polizia ecclesiastica*, 1.ª Edizione, 1888, pag. 309.

Digitized by Google

quali, DEDOTTI I SOLI PESI INTRINSECI, *come la fondiaria*, (questa colla conversione non può più esservi) *i censi, le annualità passive, la manutenzione degli stabili, non eccedessero la somma di annui ducati sessanta, pari a lire duecentocinquantacinque, con doversi comprendere in tal somma le distribuzioni quotidiane propriamente dette* (quelle ordinarie, cioè, lucrate anche dagli infermi, dagli invalidi, dai canonici giubilati, dagli assenti per causa di studii, o per utilità della chiesa) *escluse le manuali* (distribuzioni straordinarie), provenienti *da anniversarii, novene, tridui, funerali, associazioni di cadaveri ecc. solite a lucrarsi in massima dai soli interessenti e che non si debbono mettere a calcolo nel determinare la detta misura o quantità dei ducati sessanta. Tutte le altre prebende o porzioni di massa comune di rendita maggiore dei ducati sessanta, giusta le spiegazioni premesse, soggiacciano, nelle vacanze, alle disposizioni del sequestro* ».

Lo SCADUTO (1), contrariamente alla nostra opinione, ritiene che gli oneri di culto debbano dedursi nel computo dei sessanta ducati.

Però indarno si ricercherebbe nella dimostrazione, che l'illustre autore ne fa, quel rigore, che pure è consueto in lui. Egli comincia col

---

(1) *Massa communis capitularis ratione servitii*, Estratto dal *Diritto* e *Giurisprudenza* n. 19, 20 e segg., pag. 96.

Digitized by Google

dichiarare che il Real Rescritto del 22 dicembre 1822, quello cioè, col quale si comunicarono le *Istruzioni disposte dalla Commissione dei Vescovi e sovranamente approvate il 18 novembre 1822* (1), non sia applicabile alle masse comuni capitolari, perchè rifletterebbe esclusivamente le ricettizie.

E certo non può negarsi che in ciò il chiaro scrittore abbia ragione: quel rescritto riguardava in effetti le ricettizie, le quali erano pure rette a *massa comune.*

Ma perchè quelle norme non dovrebbero essere applicabili anche ai Capitoli? Si trattava sempre di masse comuni e si determinavano le modalità per la ripartizione delle medesime tra i vari partecipanti.

Riteniamo perciò che quelle norme ben fossero applicabili ai Capitoli in quanto, però,

---

(1) L'art. 4.° di dette istruzioni disponeva: « *Non debbono computarsi fra i pesi della massa gli onorarii soliti a darsi ai segretarî, ai procuratori, agli esattori ed ogni altro peso, che sia solito ad affidarsi a persone ecclesiastiche e del corpo, potendo questi pesi portarsi per turno dagli individui stessi partecipanti, come già attualmente si pratica nella maggior parte di dette Chiese* ». E l'art. 6.° « *Non dovranno computarsi tra i pesi delle masse da detrarsi le funzioni sacre di qualunque natura, come ufficiatura, messe cantate e messe piane. La celebrazione di queste messe piane sarà ripartita con giusta proporzione sulle diverse porzioni, che si formeranno* ». Confr. SALZANO, *Lezioni di diritto canonico,* II, pag. 204.

Digitized by Google

riuscisse possibile. Colle istruzioni predette si mirava a stabilire l'ammontare di ogni singola porzione; perciò si dichiarava che gli oneri di culto non dovessero essere dedotti, perchè essi non erano dei pesi, ma costituivano l'essenza stessa delle partecipazioni, per cui dovessero in proporzione essere divisi.

L'argomento principale addotto dallo SCADUTO per ritenere inapplicabile l'art. 7° delle predette *Istruzioni* è il seguente: « *in secondo e principalissimo luogo poi si tratta — egli dice — dalla deduzione dei pesi non agli effetti del sequestro economale, ma ad un effetto puramente interno, cioè di ripartire la massa comune in porzioni tra i partecipanti; effetto interno, pel quale non è necessario dedurre i pesi non puramente intrinseci, giacchè gli oneri di culto e simili vengono pure ripartiti; non si tratta adunque di computare o scomputare agli effetti di determinare un minimo di partecipazione, del quale, durante la vacanza, l'Economato non prenda possesso* ».

Ora tutto ciò sembra a noi poco esatto. Per gli effetti *interni* — dice lo SCADUTO — non occorre dedurre gli oneri di culto, ma solo quelli *intrinseci;* invece parrebbe che la ragione della deduzione fosse identica in entrambi i casi. Anche i pesi intrinseci, come fondiaria, ricchezza mobile, censi passivi ecc., gravano sulla massa e quindi sono ratealmente sopportati dagli investiti partecipanti; perciò, agli effetti di de-

Digitized by Google

terminare la quota, bene si sarebbe potuto disporre che nemmeno questi fossero dedotti, se la ragione di ciò si fosse dovuta trovare nel fatto della ricadenza proporzionale sulle singole partecipazioni.

Invece, se fu diversamente disposto, ciò accadde perchè si volle tener presente che i pesi *intrinseci*, come che estranei ai fini dell' ente, costituivano una vera e propria diminuzione della quota; mentre quelli di culto si traducevano nell' emolumento ordinario dei partecipanti e quindi si confondevano colla partecipazione stessa.

In altri termini, nel fissare quale dovesse essere la quota effettiva spettante a ciascuno, si prelevò quanto era estraneo ai fini dell' ente e si tenne calcolo di tutto il resto.

E secondo noi, si fece ciò con ragione.

Lo stesso Scaduto poi non esclude che le *Istruzioni* suddette possano applicarsi anche ai capitoli cattedrali e collegiali. Egli infatti, ricorda che le Istruzioni riguardino le ricettizie, ma soggiunge pure che gli Appuntamenti del 1781 parlano anche di queste.

Altrove è poi più esplicito (1) e dice « *Da questo punto di vista, della possibile organizzazione a massa communis, sia ratione officii, che ratione servitii, la ricettizia non differisce dal*

---

(1) *Op. cit.* pag. 48 dell' *estratto.*

Digitized by Google

capitolo cattedrale o collegiale.... Nella ricettizia l'organizzazione a massa communis è essenziale, mentre nel capitolo cattedrale o collegiale può esistere o non..... Nella ricettizia l' organizzazione a massa communis è non solo essenziale, ma esclusiva ».

Da ciò appare chiaro che l' organizzazione a *massa communis riguardi più* le *ricettizie*, che i *capitoli cattedrali* e *quindi* le norme dettate per le prime sono, diremo, quasi generali.

Tale tesi è rafforzata anche dal fatto che le ricettizie spesso erano unite ai capitoli e che negli Appuntamenti della Camera di S. Chiara si parla esplicitamente anche di sequestro delle ricettizie.

Perchè adunque il modo di computare la quota di partecipazione, stabilito pel caso tipico delle masse comuni delle ricettizie, non dovrebbe applicarsi anche ai capitoli, nei quali la massa stessa è un'accidentalità, non essendo essa indispensabile ?

La *necessità* della massa comune nelle ricettizie e la menzione delle stesse fatta negli Appuntamenti tolgono ogni dubbio che le norme sancite nelle Istruzioni del 1822 siano state applicabili ai capitoli cattedrali e collegiali.

Potrebbe a ragione obbiettarsi che il rescritto del 1822 è stato abrogato, come dipendenza del Concordato del 16 febbraio 1818, dal R. D. del 17 febbraio 1861 n. 248, art. 2.

Digitized by Google

Ciò è senza dubbio; ma non crediamo per tanto di dover modificare la nostra opinione.

La non deducibilità degli oneri di culto, non costituenti un *aes alienum*, senza diritto, cioè nei terzi di richiederne lo adempimento, si ricava da quel rescritto analogicamente e non già perchè esso disponesse circa le chiese cattedrali.

Se per le ricettizie non si deducevano gli oneri dalla massa, se ne inferisce che neanche dovessero dedursi dalla massa dei capitoli cattedrali, giusta l' art. 5 degli Appuntamenti più volte citati. Nulla rileva quindi che il rescritto del 1822 sia stato abrogato; esso ci ha dato la misura della deduzione, così come il legislatore del tempo intendeva ammetterla; perciò la questione, se può trovar ausilio in quella disposizione, non ne segue le sorti, perchè anche gli *Appuntamenti,* ancora ritenuti in vigore, non ammettono alcuna deduzione, quanto agli oneri di culto.

Abbiamo detto poi che altra è la questione di determinare la quota sequestrabile, altra quella dell' adempimento degli oneri durante la vacanza.

È fuori di dubbio, per questa ultima ipotesi, che gli oneri legittimamente costituiti debbano essere proporzionalmente sopportati dal R. Economato per la sede vacante, tenuto conto delle diverse maniere, con cui possano trovarsi a gravare sui singoli stalli, secondo i titoli di fondazione.

Digitized by Google

Nè può, in via generale, ammettersi che, trattandosi di corpo collegiale, i superstiti debbano adempiere alle funzioni del mancante, giacchè vi sono funzioni non collegiali, cui sono tenuti i singoli e non il *corpus*. Così, mentre sarebbe strano pretendere una compartecipazione del R. Economato alle spese per la assistenza al coro, d' altra parte sarebbe ingiusto ammettere che la quota di messe di legato, emergente da preciso titolo e ricadente sullo stallo vacante, non dovesse essere a carico dell' Economato stesso.

Anche se i canonici restanti vi provvedono, devono esserne ricompensati, giacchè è chiaro che sopportano in tal caso un onere maggiore di quello, cui sarebbero tenuti per diritto.

Così è dovuta pure un' indennità pel teologato vacante, per quanto si attiene allo insegnamento scritturale (1), però per il numero delle lezioni effettivamente impartite, giacchè si tratta di un incarico speciale, non disimpegnabile da uno qualsiasi dei canonici e per cui si richiedono un'attitudine particolare ed una speciale coltura; così pure pel penitenzierato, avente mansioni assai attinenti alla cura delle anime, è giusto che l' Economato corrisponda un'indennità proporzionale al canonico destinato a supplire il peni-

---

(1) Confr. il nostro studio innanzi citato: *L' insegnamento scritturale nei capitoli ecc.* § 12, pag. 17 dell' *estratto*.

Digitized by Google

tenziere, investito di un ufficio, per cui si richiedono determinati requisiti e che è non disimpegnabile da ogni canonico promiscuamente. Nessun compenso sarebbe però dovuto per le messe conventuali, perchè esse, tuttochè *pro benefactoribus*, sono un *munus* insito nel capitolo come collegio, e che deve dallo stesso essere disimpegnato *in solidum*, senza che i canonici impediti debbano parteciparvi (1).

Per gli altri pesi deve procedersi caso per caso, tenendo sempre presente la distinzione fondamentale, se cioè essi facciano carico al collegio, come tale, o come all' aggregato dei singoli partecipanti alle quote di massa comune, che lo compongono e che debbano singolarmente e personalmente sopportarli.

---

(1) Confr. *Decretale Cum creatura* 12, *de celebratione missarum* e *Costitut: di* BENEDETTO XIV: *Cum semper*, § 11 « *Sacrorum canonum sanctionibus praecipitur ut singulis diebus in ecclesiis cattedralibus et Collegiatis tum horae canonicae, tum etiam missa conventualis celebrentur* ». E confr. pure Risoluzioni *Sacr: Congr.* del concilio, in *Venen:*, 12 maggio e 21 luglio 1759, dove ai due dubbii: « *An canonicus iubilatus teneatur celebrare per seipsum vel per alium missam conventualem per turnum? An teneatur elemosinae missarum conventualium?* » si rispose: « *ad utrumque negative* ». Confr. App. Napoli, 12 giugno 1868, Capitolo di Salerno c. Economato generale dei beneficii vacanti di Napoli, *Gazz. dei Tribunali*, *XXI*, 602.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Editore FRANCESCO CAVOTTA - S. Maria C. V.

DIZIONARIO

DI

DEFINIZIONI GIURIDICHE

per l'Avv. AUGUSTO MELE
PRESIDENTE DI TRIBUNALE

con prefazione dei chiarissimi Professori

C. Fadda - P. E. Bensa - E. Pessina - A. Marghieri
E. Presutti

E

con la collaborazione per la parte bibliografica

degli avv. C. SOLIMÈNA - E. BOTTI

Il DIZIONARIO *è diviso in cinque parti:* DIRITTO ROMANO, DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO E PROCEDURA PENALE, DIRITTO AMMINISTRATIVO, *che si pubblicano contemporaneamente.*

Esce a fascicoli di pag. 32 a **L. 1,00** cadauno

In corso di pubblicazione la dispensa 34ª

Digitized by Google

Editore FRANCESCO CAVOTTA - S. MARIA C. V.

LA CORTE D'APPELLO

RIVISTA CRITICA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

Condizioni d'Associazione

Questa RIVISTA, che, mensilmente e con la massima regolarità, pubblica le principali sentenze della nostra CORTE DI CASSAZIONE e dei collegi giudiziarii, che ne dipendono, ha raccolto il plauso di tutti i cultori di materie giuridiche.

Il MASSIMARIO, che chiude a fine di ogni anno la pubblicazione, con un riassunto di tutte le sentenze della Corte Suprema, rende l'opera quant'altra mai completa ed utile.

La CORTE D'APPELLO è divisa in tre parti: I. *Articolo di attualità* e *Memorie originali;* II. *Giurisprudenza* e *Note di commento*; III. *Cronaca legislativa* e *Rassegna bibliografica.*

Esce in fascicoli di pag. 32, in ottavo grande, a due colonne, con caratteri speciali, appositamente fusi.

Prezzo di associazione:

PER L'ITALIA . . . L. 6,00 anticipate
PER L'ESTERO . . . » 10,00 »

Si è pubblicato il 1° fascicolo del 1909

Monografie estratte da questa Raccolta

durante l'anno 1908

Prof. L. COVIELLO — Dei moderni metodi d'interpretazione della legge . . . . . L. 1,00
Avv. FAGGELLA — Fondamento Giuridico della responsabilità in tema di trattative contrattuali . . . . . » 1,00
Prof. SALEILLES — Della responsabilità precontrattuale . . » 1,25
Avv. DE PORCELLINIS — Questioni sulla data d'insolvenza nel fallimento . . . . . » 0,60
Prof. E. CHATELAINE — In virtù di quale modo di acquisto l'intraprenditore è proprietario dei prodotti dell'industria? » 1,00

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google